



Delibera della Giunta Regionale n. 436 del 09/08/2011

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo

Settore 1 Assist.sociale, programmazione e vigilanza sui servizi sociali

Oggetto dell'Atto:

I.P.A.B. "ORFANOTROFIO DELL'ADDOLORATA", IN VILLARICCA. PROPOSTA DI
ESTINZIONE E COMMISSARIAMENTO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

- a) l'ente "Orfanotrofio dell'Addolorata", in Villaricca, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ex legge 17 luglio 1890, n. 6972 e, come tale, è soggetto al controllo della Regione ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, recante "Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale";
- b) il sistema delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza è stato oggetto di riforma ad opera del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, in ottemperanza della delega prevista dall'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- c) la disciplina recata dal decreto delegato di cui alla lettera b), peraltro destinata ad essere disapplicata in virtù del novellato articolo 117 della Costituzione che ha trasferito la materia alla potestà legislativa residuale della Regioni, non è pienamente attuata a motivo dell'ampio rinvio all'autonomia regionale;
- d) a mente dell'articolo 21 del D.Lgs. 207/2001, è transitoriamente vigente il regime pubblicistico previsto dalla legge 6972/1890;
- e) ai sensi del combinato disposto degli articoli 4 e 9 della legge n. 6972/1890, transitoriamente applicabile, le IIPPAB sono amministrate da consigli di amministrazione strutturati a termini degli statuti delle singole Istituzioni dai quali vanno desunte le norme che determinano la durata dei mandati dei collegi amministrativi e individuano i soggetti titolari del potere di nomina dei membri che li compongono;
- f) per disposizione dell'articolo 15 dello statuto, l'IPAB "Orfanotrofio dell'Addolorata", in Villaricca, è amministrata da un consiglio amministrativo composto da tre membri nominati dal consiglio comunale il più anziano dei quali funge da presidente del collegio;
- g) nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di controllo ex articolo 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 la Regione provvede alla emissione dei provvedimenti costitutivi degli organi di amministrazione delle IIPPAB, alla stregua degli atti di nomina dei singoli membri dei collegi assunti dai titolari, per disposizione statutaria, del relativo potere;

rilevato che il consiglio di amministrazione dell'IPAB costituito con decreto presidenziale n. 79 del 21 aprile 2008 è decaduto per cessazione del periodo di proroga previsto dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 e dalle disposizioni della legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 in materia di proroga degli organi amministrativi;

preso atto:

a) dell'invio, a cura del Settore Assistenza Sociale, ai soggetti interessati, a mezzo raccomandate a.r., delle comunicazioni prot. n. 149134 del 24 febbraio 2011 e prot. n. 156460 del 28 febbraio 2011 di avvio del procedimento di ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'IPAB;

b) della nota del Settore Assistenza Sociale prot. n. 330285 del 26 aprile 2011 di diffida al Sindaco di Villaricca a provvedere alla nomina dei membri del collegio amministrativo di spettanza comunale;

considerato che il Comune di Villaricca titolare, per disposizione statutaria dell'IPAB, del potere di nomina dei membri del consiglio di amministrazione non ha comunicato entro il termine assegnato l'atto di nomina dei componenti dell'organo amministrativo, prodromico del provvedimento regionale di costituzione del collegio;

preso atto, altresì, dell'invio, a cura del Settore Assistenza Sociale, ai soggetti interessati, a mezzo raccomandata a.r., della comunicazione prot. n. 481884 del 20 giugno 2011 di avvio del procedimento volto al commissariamento dell'IPAB;

accertato che entro il termine assegnato non sono pervenute al Settore competente memorie, atti e documenti pertinenti al procedimento di cui alla nota prot. n. 481884 del 20 giugno 2011;

constatata la impossibilità di ricostituire l'ordinario organo di amministrazione previsto dallo statuto dell'IPAB;

considerato che:

a) l'IPAB "Orfanotrofio dell'Addolorata", in Villaricca, è inattiva nel campo sociale e non consegue lo scopo statutario sin dall'anno 2000;

b) l'Istituzione in parola non ha comunicato il piano di risanamento di cui all'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, tale da consentire la ripresa delle attività nel campo sociale ed è pertanto passibile di scioglimento secondo la disciplina recata dalla L.R. 15 marzo 1984, n. 14;

c) nella fattispecie non sono esperibili i procedimenti volti alla trasformazione dell'Istituzione ai sensi del D.Lgs. 207/2001;

ritenuto:

a) che sussistono i presupposti giuridici e di fatto che giustificano l'avvio del procedimento volto alla estinzione dell'IPAB;

b) che sussistono le motivazioni e i presupposti giuridici che giustificano la emissione del provvedimento di commissariamento dell'IPAB in parola altrimenti priva dell'organo amministrativo;

c) di attribuire al commissario il potere di adottare i provvedimenti ordinariamente rimessi al consiglio di amministrazione previsto dallo statuto dell'IPAB e, in particolare, di provvedere agli adempimenti di cui agli articoli 2, comma 2, 3, 5, comma 2, della L.R. 14/1984;

ravvisata la necessità di:

a) promuovere il procedimento di estinzione dell'IPAB "Orfanotrofio dell'Addolorata", in Villaricca, secondo la disciplina recata dalla L.R. n. 14/1984 applicabile a mente dell'articolo 117 della Costituzione e in virtù dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 207/2001 e dell'ampio rinvio all'autonomia regionale;

b) disporre, a tutela degli interessi dell'Istituzione, la gestione commissariale dell'IPAB in parola, altrimenti priva dell'organo amministrativo, rinviando ad apposito decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'Istituzione;

acclarato che:

a) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della L.R. 15 marzo 1984, n. 14, la giunta regionale è legittimata a promuovere i procedimenti di estinzione delle IIPPAB;

b) la determinazione di disporre la gestione commissariale dell'IPAB trova la sua fonte normativa nella legge 6972/1890, transitoriamente applicabile, e nel D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 che riferisce alle Regioni a statuto ordinario l'esercizio delle funzioni di controllo sugli organi delle IIPPAB, ivi compreso il potere di nominare commissari straordinari per la reggenza temporanea delle amministrazioni delle Istituzioni in sostituzione degli ordinari organi amministrativi;

c) la disciplina recata dal D.Lgs. 207/2001, anche alla luce della riforma, con L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3, del titolo V della parte seconda della Costituzione, non determina la cessazione della potestà regionale a esercitare le funzioni amministrative e di controllo sugli organi delle IIPPAB;

d) la cessazione del periodo di proroga del consiglio di amministrazione uscente costituisce, in maniera esaustiva, il presupposto del provvedimento di commissariamento dell'Istituzione;

considerato che il carico di responsabilità derivante dal conferimento dell'incarico commissariale comporta il riconoscimento di un compenso in favore del commissario imputabile all'IPAB ex articolo 48 della legge 6972/1890, ovvero agli enti che succedono nella titolarità delle posizioni giuridiche facenti capo all'Istituzione;

ritenuto di determinare, a motivo della natura dell'incarico e della dimensione dell'Istituzione, in €. 780/00 (€ . settecentottanta/00) il compenso onnicomprensivo forfettario lordo da corrispondere al commissario straordinario;

visto il D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207;

vista la L. 17 luglio 1890, n. 6972;

vista la L.R. 15 marzo 1984, n. 14;

visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9;

visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in preambolo che si intendono qui integralmente riportati e confermati, di:

1. proporre la estinzione dell'IPAB "Orfanotrofio dell'Addolorata", in Villaricca, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della Legge Regionale 15 marzo 1984, n.14, a motivo della perdurante inattività nel campo sociale e della impossibilità di conseguire le finalità e realizzare le attività previste nello statuto.

2. Disporre la gestione commissariale dell'IPAB "Orfanotrofio dell'Addolorata", in Villaricca, per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla emissione del decreto presidenziale di cui al punto 3.
3. Rinviare ad apposito decreto presidenziale la nomina del commissario cui conferire l'incarico della reggenza temporanea dell'amministrazione dell'IPAB in sostituzione dell'organo amministrativo previsto dallo statuto dell'Istituzione.
4. Conferire al commissario l'incarico di provvedere agli adempimenti di competenza dell'amministrazione dell'IPAB funzionali alla estinzione dell'Istituzione ai sensi della L.R. 15 marzo 1984, n. 14.
5. Determinare in €. 780/00 (€. settecentottanta/00), da porre a carico del bilancio dell'IPAB ovvero a carico del bilancio degli enti che succedono nella titolarità delle posizioni giuridiche facenti capo all'Istituzione, la misura del compenso onnicomprensivo forfettario lordo da corrispondere al commissario per lo svolgimento del mandato a conferirsi.
6. Inviare la presente deliberazione ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) dell'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 14 per il parere di cui al comma 2 dello stesso articolo.
7. Trasmettere la presente deliberazione al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione nel B.U.R.C., al Settore Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori e al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali per gli adempimenti di rispettiva competenza.